

STATUTO

EVADE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIALE DELLA
REPUBBLICA 243

Numero REA: PO - 622187

Codice fiscale: 02621300975

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O		
Articolo 1 - Denominazione		Allegato "A" Rep. N. 4424 Racc. N. 2883
E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, una		
società a responsabilità limitata denominata:		
"EVADE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"		
Essa è disciplinata dall'atto costitutivo, dal presente statu-		
to, dal citato D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche ed inte-		
grazioni, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compati-		
bile, dal Codice Civile e delle leggi speciali in tema di so-		
cietà a responsabilità limitata.		
Articolo 2 - Sede sociale e domicilio		
La società ha sede legale nel Comune di Prato, all'indirizzo		
risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del		
Registro delle Imprese.		
L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede lega-		
le nell'ambito del Comune in cui si trova nonché di istituire		
e sopprimere altre unità locali operative, nella forma di suc-		
cursali, depositi, direzioni, uffici, rappresentanze, agenzie		
o altre dipendenze, sia in Italia che all'estero.		
E' invece necessaria la decisione dei soci per il trasferimen-		
to della sede in altro Comune.		
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del		
revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società, è		
quello che risulta dalla apposita annotazione presso il Regi-		
stro delle Imprese.		

	Articolo 3 - Scopo e Oggetto sociale	
	L'impresa sociale non ha finalità di lucro ed esercita in via	
	stabile e principale un'attività d'impresa di interesse gene-	
	rale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale di cui all'art. 2, comma 1, lett. e)	
	del citato D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, precisamente:	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
	glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione	
	accorta e razionale delle risorse naturali.	
	Nell'ambito del perseguimento delle predette finalità, la so-	
	cietà svolge tutte le attività connesse alla protezione, al	
	ricovero e alla cura degli animali, anche attraverso la ge-	
	stione di canili, gattili e strutture simili in genere.	
	La società adotta modalità di gestione responsabili e traspa-	
	renti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori,	
	degli utenti e di altri soggetti interessati alla loro attivi-	
	tà, così come previsto dall'art. 3 ed art. 5 comma 1 lettere	
	a) e b) del D.Lgs. 112/2017.	
	Intende cioè avvalersi di tutte le caratteristiche e gli stru-	
	menti propri di un'impresa per utilizzarli a scopi sociali ed	
	interesse generale.	
	L'impresa sociale potrà avvalersi nello svolgimento della pro-	
	pria attività delle prestazioni lavorative dei soci, ma può	
	svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti di-	
	versi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i	

	terzi.	
	L'impresa sociale si propone di svolgere anche attività diver-	
	se da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi	
	non eccedano la soglia prescritta dall'art. 2 del citato D.Lgs	
	112/2017.	
	L'impresa sociale potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compie-	
	re tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanzia-	
	ria, nei limiti consentiti dalla legge necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, o comunque sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Essa può altresì assumere in via non prevalente interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale.	
	L'impresa sociale, si propone di osservare scrupolosamente	
	tutta la normativa applicabile alla propria attività, con par-	
	ticolare riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs.	
	112/2017.	
	La stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le prov-	
	videnze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specifi-	
	camente, ricorrendone i presupposti, delle misure fiscali e di	
	sostegno economico riconosciute dall'art. 18 del ridetto D.Lgs	
	112/2017.	

	Articolo 4 - Durata	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050	
	(trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata	
	o ridotta per decisione dei soci.	
	Articolo 5 - Capitale sociale e quote	
	Il capitale sociale è fissato in euro 2.500,00 (duemilacinque-	
	cento virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi	
	dell'art. 2468 del Codice Civile.	
	Si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2463	
	comma 5 del Codice Civile.	
	La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale	
	sottoscritte. In caso d'insolvenza della società, per le ob-	
	bligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera parteci-	
	pazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde il-	
	limitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati	
	secondo quanto previsto dall'articolo 2464 del Codice Civile o	
	fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta	
	dall'articolo 2470 del Codice Civile.	
	Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464	
	e 2465 del Codice Civile.	
	In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conse-	
	guenza di perdite può essere omesso il deposito presso la sede	
	sociale della relazione prevista dall'art. 2482-bis del Codice	
	Civile.	
	Salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 2482-ter del Codice	

Civile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile.

Articolo 6 - Versamento e finanziamento dei soci

Qualora si ravvisi la necessità di immettere liquidità nella società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale senza obbligo di restituzione da parte della società, oppure finanziamenti con obbligo di restituzione da parte della società. Detti finanziamenti dovranno considerarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e futuri in materia.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni dei soci e i diritti relativi alle stesse non possono essere oggetto di alienazione se non con il beneplacito dell'organo amministrativo.

In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti d'opzione lui

spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti d'opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione d'esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

Nell'ipotesi d'esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti d'opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora, peraltro, dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione o l'esercente del diritto di prelazione ritenesse il prezzo non congruo, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve poi darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui all'articolo 3 del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di business della società stessa.

Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società, che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata inviata al consiglio di amministrazione della società.

Per la valutazione della quota del socio receduto si applica il disposto dell'articolo 8 del presente statuto.

	L'assemblea dei soci può essere altresì investita dall'istante	
	in merito alla decisione finale in relazione ad un eventuale	
	provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione del so-	
	cio.	
	Articolo 8 - Recesso	
	Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli ar-	
	ticoli 2473 comma 1 e 2481-bis del Codice Civile, e negli al-	
	tri casi previsti dalla legge.	
	Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condi-	
	zioni, nei casi di cui agli articoli 2469 comma 2 e 2473 comma	
	2 del Codice Civile.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccoman-	
	data o posta elettronica certificata che deve essere inviata	
	entro trenta giorni dalla trascrizione sul relativo libro so-	
	ciale della delibera che lo legittima, ovvero nel caso in cui	
	il fatto che legittima il recesso sia diverso da una delibera-	
	zione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.	
	Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del	
	socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il re-	
	cesso.	
	Stante il divieto di distribuzione di utili, ancorché indiret-	
	ta, al socio recedente potrà essere rimborsato esclusivamente	
	il valore nominale della quota da esso vantata, eventualmente	
	rivalutata in conformità alla normativa tempo per tempo vigen-	

	te, con esclusione di ogni parametrizzazione al patrimonio socia-
	le.
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,
	perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473 ultimo
	comma del Codice Civile.
	Articolo 9 - Decisioni dei soci
	I soci decidono sulle materie riservate loro dalla legge e dal
	presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro
	approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci
	che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
	Sono in ogni caso di competenza dei soci le decisioni concer-
	nenti:
	- l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili,
	in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
	- la nomina degli amministratori;
	- la nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, nel ri-
	spetto di quanto statuito dal D.Lgs. 112/2017;
	- le modificazioni dello statuto sociale;
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei
	soci.
	Articolo 10 - Diritto di voto
	Ciascun socio risultante dal competente Registro Imprese ha
	diritto di concorrere alle decisioni dei soci in misura pro-
	porzionale alla sua partecipazione al capitale.

	Articolo 11 - Modalità di votazione	
	Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi	
	per oggetto le materie di cui all'articolo 2479 numeri 4 e 5	
	del Codice Civile e quelle concernenti tutti gli altri argo-	
	menti per i quali la legge espressamente preveda tale procedi-	
	mento; essa sarà altresì necessaria quando lo richiedano uno o	
	più amministratori, ovvero tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo del capitale sociale.	
	Le decisioni dell'assemblea s'intendono accolte qualora appro-	
	vate da tanti soci che rappresentino la maggioranza del capi-	
	tale e nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'articolo 2479	
	comma 2 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano i due terzi del capitale sociale.	
	L'Assemblea verrà convocata dall'Amministratore Unico, o dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso d'impos-	
	sibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà es-	
	sere operata dall'Organo di Controllo o anche da un socio.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione	
	entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previ-	
	sti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni	
	prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	

12 di 34

	Articolo 12 - Presidenza dell'assemblea; verbale	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	In mancanza di uno di essi l'assemblea sarà presieduta dalla	
	persona designata dagli intervenuti.	
	Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri	
	di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.	
	Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto	
	prescritto dall'articolo 2375 del Codice Civile.	
	L'assemblea nomina a tale scopo un segretario anche non socio	
	e nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportu-	
	no, il verbale viene redatto da un Notaio.	
	Articolo 13 - Deleghe	
	Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi	
	rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci,	
	ai sensi del secondo comma dell'articolo 2479-bis del Codice	
	Civile.	
	E' consentita la subdelega, salvo che il delegante abbia di-	
	versamente disposto nell'atto di delega.	
	Articolo 14 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di tele-	
	comunicazione	
	L'assemblea dei soci può svolgersi - anche in maniera e-	
	sclusiva - per audioconferenza o videoconferenza, alle seguen-	
	ti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a. che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede	

	e parità di trattamento degli aventi diritto alla partecipazio-	
	zione;	
	b. che la riunione sia convocata in un luogo fisico nel quale	
	ciascun avente diritto ha facoltà di recarsi per intervenire	
	di persona alla stessa, ove non intenda avvalersi di mezzi di	
	telecomunicazione; in assenza di convocazione in un luogo fi-	
	sico, la stessa si intende svolta di default presso il domici-	
	lio di colui che assumerà la qualifica di segretario della ri-	
	unione;	
	c. che sia consentito al presidente della riunione di accerta-	
	re la regolarità della costituzione, l'identità degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	d. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	e. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Articolo 15 - Decisione assunta tramite consultazione o con-	
	senso scritto	
	Nei casi consentiti dalla legge, su decisione di chi assume la	
	relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere as-	
	sunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	

consenso espresso per iscritto.

Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera di questo; in caso d'inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore, l'organo di controllo od uno di essi, socio, titolare in proprio o designato da tanti soggetti che siano complessivamente intestatari di quote rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, potranno assumere la relativa iniziativa.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità pre-scelte dall'Organo amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.

Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.

Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo socio interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

Le decisioni assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole di tanti soci intestatari della maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società.

	Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi	
	del comma 2 del presente articolo, decorso il termine ivi pre-	
	visto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci	
	se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, in-	
	dicando distintamente i nominativi dei favorevoli, dei contra-	
	ri, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla deci-	
	sione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo	
	amministrativo.	
	Articolo 16 - Amministrazione	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Unico	
	ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a	
	cinque componenti, a scelta dell'assemblea che li nomina.	
	Gli amministratori possono essere anche scelti tra non soci.	
	Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto	
	costitutivo e successivamente dall'assemblea e durano in cari-	
	ca fino al termine indicato nella nomina o, in mancanza del	
	termine, fino a revoca o dimissioni.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e	
	dovranno operare esclusivamente sulla base di requisiti di o-	
	norabilità, indipendenza e professionalità.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi art. 7	
	D.Lgs. 112/2017, all'atto della candidatura o, come limite	
	massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno a	
	tal fine presentare:	
	* dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi	

general	
ali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflit-	
to di interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017;	
* dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi	
pendenti;	
* dichiarazione comprovante esperienza nelle attività	
svolte dalla società.	
Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministra-	
tivo, e se nominati, decadono dall'ufficio:	
* coloro che si trovano nelle condizioni previste	
dall'art. 2382 del Codice Civile;	
* coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.	
112/2017.	
Non possono assumere la carica di amministratore i rappresen-	
tanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3 D.Lgs. 112/2017.	
Articolo 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo	
L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola	
esclusione di quanto la legge o il presente statuto riservano	
espressamente ai soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli at-	
ti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento	
degli scopi sociali.	
All'organo amministrativo compete in particolare la redazione	
del bilancio sociale, come definito nel D.Lgs. 112/2017 che	
deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di eser-	
cizio.	

	In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare, nei limiti consentiti dagli articoli 2381 comma	
	4 e 2475 comma 5 del Codice Civile, tutte o parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni	
	dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi membri, congiun-	
	tamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le nor-	
	me contenute nell'articolo 2381 commi 3, 5 e 6 del Codice Ci-	
	vile.	
	Articolo 18 - Durata e cessazione del mandato	
	Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli ammini-	
	stratori restano in carica sino a dimissioni o revoca; essi	
	sono rieleggibili.	
	In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione del man-	
	dato per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi	
	componenti.	
	Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più com-	
	ponenti dell'Organo Amministrativo, gli altri provvedono ad	
	integrare detto organo con un equal numero di amministratori	
	che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci,	
	ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono	
	una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede prov-	
	vedere alla loro sostituzione. Qualora venga meno la maggio-	
	ranza di tali amministratori, quelli rimasti in carica devono	

convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione sino all'integrazione dell'organo amministrativo.

Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.

Articolo 19 - Consiglio di amministrazione: presidenza

e convocazione

Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina o, in mancanza, eletto dai consiglieri alla prima adunanza, o in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda anche solo di uno dei consiglieri, mediante invio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso deve essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata

A.R., telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, la piattaforma informatica o di telecomunicazione ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto; tali ultimi dati potranno essere validamente comunicati agli aventi diritto, anche successivamente, con integrazione del precedente avviso, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci in carica.

Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione: decisioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale

	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; esso viene tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Articolo 21 - Riunione del Consiglio di Amministrazione con	
	l'ausilio di mezzi di telecomunicazione	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere - anche in maniera esclusiva - per audioconferenza o vi-	
	deoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto	
	nei relativi verbali:	
	a. che siano rispettati i principi di collegialità, buona fede	
	e parità di trattamento degli aventi diritto alla partecipa-	
	zione;	
	b. che la riunione sia convocata in un luogo fisico nel quale	
	ciascun amministratore ha facoltà di recarsi per intervenire	
	di persona alla stessa, ove non intenda avvalersi di mezzi di	
	telecomunicazione; in assenza di convocazione in un luogo fi-	
	sico, la stessa si intende svolta di default presso il domici-	
	lio di colui che assumerà la qualifica di segretario della ri-	
	unione;	
	c. che sia consentito al presidente della riunione di accerta-	
	re la regolarità della costituzione, l'identità degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	d. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	

	e. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Articolo 22 - Il Consiglio di amministrazione: decisioni	
	assunte per iscritto	
	Nei limiti di legge, su decisione di chi assume la relativa	
	iniziativa, le decisioni del Consiglio di amministrazione pos-	
	sono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero	
	sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero dal sog-	
	getto che attiva il procedimento decisionale.	
	Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a	
	tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e	
	di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.	
	Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi	
	entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo	
	consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito,	
	ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.	
	Le decisioni del Consiglio di amministrazione, assunte con le	
	modalità del presente articolo, richiedono il voto favorevole	
	della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte,	
	senza indugio, nel relativo libro sociale; la relativa docu-	

	mentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto
	l'iniziativa del procedimento, decorso il termine ivi previ-
	sto, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è
	stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distinta-
	mente il nominativo dei Consiglieri favorevoli, contrari, a-
	stenuti o non pronunziatisi.
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione curerà che la
	decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha as-
	sunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presiden-
	te, vigilerà sull'esecuzione stessa.
	Articolo 23 - Rappresentanza Sociale
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società; in
	caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappre-
	sentanza della società compete al Presidente.
	Gli Amministratori Delegati, se nominati, sono legittimati a
	rappresentare la società nei limiti delle materie loro delega-
	te.
	Articolo 24 - Divieto di concorrenza
	I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'ob-
	bligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le
	modalità di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo de-
	roghe concesse dall'Organo Amministrativo stesso o dall'Assem-
	blea dei soci
	Articolo 25 - Compensi
	Il compenso all'organo amministrativo, oltre al rimborso delle

spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea al momento della nomina o successivamente, ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

Per l'organo amministrativo potrà essere accantonata in bilancio una indennità di fine mandato, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa.

In caso di nomina di Amministratori Delegati il relativo compenso è fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina, sempre nei limiti di cui al citato D.Lgs. 112/2017.

Articolo 26 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo redige il bilancio di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, altresì, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D. Lgs. 112/2017 e con le modalità e i criteri previsti da detta norma e dalle disposizioni dalla medesima richiamate, alla redazione ed al deposito nel Registro Imprese del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa Sociale.

Detto bilancio sociale deve essere inoltre pubblicato nel sito Internet della società.

Il bilancio, predisposto secondo le modalità di legge, è sottoposto alle decisioni dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni se ri-

	corrono le previsioni di cui all'articolo 2364 comma 2 Codice
	Civile.
	Articolo 27 - Utili
	La società non ha scopo di lucro soggettivo.
	Alla società, considerata anche la qualifica di impresa socia-
	le:
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi, ancorché in
	forma indiretta;
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci.
	In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto
	soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fini di
	utilità sociale.
	L'impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestio-
	ne allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento
	del patrimonio; è vietata la distribuzione, anche indiretta,
	di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque deno-
	minati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collabora-
	tori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di
	scioglimento individuale del rapporto.
	L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota
	inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di
	gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli e-
	sercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, è vietata ogni altra forma di distribuzione anche in forma indiretta, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

Articolo 28 - Organo di controllo

La società nomina di uno o più sindaci.

Ove per decisione dei soci sia nominato il collegio sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il

27 di 34

in ordine di età nel rispetto dell'art. 2397 comma 2° c.c.. I

nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci

per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa

dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I

nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta,

fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano

di età.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul ri-

spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con ri-

ferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,

qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto or-

ganizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento;

- esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza

delle finalità sociali da parte della società, avuto partico-

lare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,

11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio so-

ciale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui

all'articolo 9, comma 2 del medesimo D.Lgs.. Il bilancio so-

ciale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo

di controllo;

- salvo quanto di seguito precisato, esercita la revisione dei

conti.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 29 - Volontariato

Nella impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

	Articolo 30 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di	
	altri soggetti interessati alle attività	
	I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un tratta-	
	mento economico e normativo non inferiore a quello previsto	
	dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15	
	giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva	
	tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere	
	superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base	
	della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto	
	del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.	
	La società sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimen-	
	to dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti diretta-	
	mente interessati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o	
	di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in	
	grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della socie-	
	tà, con particolare riferimento alle questioni che incidano	
	direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei	
	beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento individuate dall'impresa Sociale	
	terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collet-	
	tivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81,	
	della natura dell'attività esercitata, delle categorie di sog-	
	getti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa Sociale	

stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Con-
siglio nazionale del Terzo settore.

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel
Bilancio Sociale.

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:

a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli
utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei
soci;

b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed even-
tualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo
di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi pre-
visti dalla legge.

Articolo 31 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti inter-
ni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vi-
gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare
il funzionamento dell'impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approva-
zione dell'Assemblea.

Articolo 32 - Scioglimento e devoluzione

Addivenendosi comunque allo scioglimento della società, l'as-
semblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello
statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri
in conformità alla legge e fissa le regole di funzionamento

	del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indica-	
	zione di quelli cui spetta la rappresentanza della società.	
	In caso di scioglimento dell'ente o di perdita della qualifica	
	di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale	
	effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o	
	aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei li-	
	miti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs.	
	112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costitui-	
	ti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione	
	e lo sviluppo di imprese sociali, secondo quanto stabilito	
	dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.	
	Articolo 33 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione	
	d'azienda	
	La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese so-	
	ciali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza	
	di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e	
	il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei	
	soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione	
	d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento	
	dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere rea-	
	lizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal	
	tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, atte-	
	stante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in mo-	
	do da preservare il perseguimento delle attività e delle fina-	
	lità da parte del cessionario.	

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale procede alla notifica prevista dall'art. 12 comma 3 D. Lgs, 112/2017, allegando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 34 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Firmato: GESTRI ROSSELLA - D'ALESSANDRO SOFIA - GIORGETTI GIUSEPPE FRANCESCO - TIZIANO CASALE NOTAIO - SIGILLO

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo
2005.

Bollo assolto ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante M.U.I.